

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 18 MAGGIO 2022, N. 9**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ
DEGLI INCARICHI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39¹**

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento si individuano le procedure interne e gli adempimenti da porre in essere al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol e gli enti pubblici e privati in controllo regionale.

2. Nello specifico si disciplina:

- a) l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nell'ambito dei procedimenti di conferimento degli incarichi, da parte delle strutture regionali responsabili della relativa istruttoria;
- b) l'attività di verifica preliminare all'atto di conferimento dell'incarico;
- c) l'attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico.

3. Il presente regolamento disciplina altresì l'acquisizione delle dichiarazioni e le attività di verifica di cui al comma 2, riferite alle designazioni funzionali ai conferimenti d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 con il presente regolamento si individua altresì:

- a) l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale, in sostituzione dell'organo titolare che si trovi in stato di interdizione;
- b) la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

5. Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, si richiamano le definizioni dell'articolo 1 del decreto stesso, compatibilmente con l'ordinamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Articolo 2 (Obblighi precedenti al conferimento di un incarico)

1. I conferimenti d'incarico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol e le designazioni funzionali ai conferimenti d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 sono preceduti dalla presentazione di una dichiarazione, rilasciata dalla persona a cui l'incarico sta per essere conferito, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013. La presentazione della dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

2. La dichiarazione, acquisita a cura della struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta del provvedimento di incarico o della designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale, è corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare sta ricoprendo o ha ricoperto, nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 in relazione alla tipologia di incarico da conferire.

3. La struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta di provvedimento di incarico o della designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale verifica la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o di

¹ In B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

incompatibilità in base al contenuto della dichiarazione e dell'elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti notori comunque acquisiti. La documentazione inerente all'istruttoria svolta viene trasmessa all'organo che conferisce l'incarico, unitamente alla proposta del provvedimento di incarico. Nel caso di designazioni funzionali al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale, la documentazione inerente all'istruttoria svolta viene trasmessa all'ente che conferisce l'incarico, unitamente alla proposta di designazione. Nelle suddette proposte di incarico o di designazione si dà atto dell'istruttoria e dell'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.

4. Se nell'ambito della verifica di cui al comma 3 viene riscontrata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, la struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta del provvedimento di incarico o di designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale ne dà notizia alla persona da nominare. Questa può presentare le sue controdeduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, la struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria procede all'accertamento definitivo di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità ostative al conferimento dell'incarico stesso o alla designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale.

5. Nel caso venga definitivamente accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, l'organo competente non procede alla nomina o alla designazione.

Articolo 3 (Obblighi successivi al conferimento di un incarico)

1. La documentazione di cui all'articolo 2, nonché il provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico da parte della Regione sono inviati, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento con cui è conferito l'incarico, al responsabile per la prevenzione della corruzione, affinché questi possa esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013.

2. La documentazione di cui all'articolo 2 funzionale al conferimento d'incarico negli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale sono trasmessi, prima del conferimento dell'incarico, all'ente conferente.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, il responsabile per la prevenzione della corruzione si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

4. Il titolare dell'incarico conferito dalla Regione presenta annualmente una dichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità.

5. La Regione può richiedere al soggetto incaricato dall'ente conferente a seguito di designazione da parte della Regione, annualmente o con la periodicità fissata dalla struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria, una dichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità.

6. Il responsabile per la prevenzione della corruzione vigila che le dichiarazioni relative agli incarichi conferiti dalla Regione siano pubblicate, a cura e sotto la responsabilità delle strutture regionali competenti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

Articolo 4 (Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare di un incarico conferito dalla Regione comunica all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile per la prevenzione della corruzione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, qualsiasi situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

2. Nello stesso termine, i soggetti incaricati a seguito di designazione da parte della Regione comunicano all'ente conferente e alla Regione qualsiasi situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Articolo 5 (Compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione)

1. Al responsabile per la prevenzione della corruzione compete vigilare sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dichiarate dai titolari degli incarichi conferiti dalla Regione e di cui abbia avuto comunque conoscenza.

2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione, dopo aver effettuato nei confronti dell'organo conferente e del titolare dell'incarico la contestazione di cui all'articolo 6, segnala alle autorità competenti i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

3. Per i soggetti incaricati a seguito di designazione da parte della Regione la struttura responsabile per l'istruttoria segnala all'ente in controllo regionale che ha conferito l'incarico i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 di cui sia venuta a conoscenza.

Articolo 6 (Procedura per la dichiarazione di nullità o di decadenza degli incarichi conferiti dalla Regione in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013)

1. Qualora, in un successivo momento, emerga che all'atto del conferimento dell'incarico da parte della Regione sussistesse una possibile causa di inconferibilità, il responsabile per la prevenzione della corruzione procede alla tempestiva contestazione scritta al titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito.

2. La contestazione di cui al comma 1 contiene una breve descrizione del fatto, l'indicazione dell'incarico a cui si riferisce e della norma che si assume violata, nonché l'invito al titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito, a presentare entro un termine di dieci giorni le proprie controdeduzioni scritte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile per la prevenzione della corruzione decide in ordine alla sussistenza della causa di inconferibilità, tenendo conto delle controdeduzioni eventualmente presentate.

4. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il responsabile per la prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell'incarico e cura l'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 18 e 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013.

5. Qualora emerga, in un successivo momento, che all'atto del conferimento dell'incarico da parte della Regione sussistesse una possibile causa di incompatibilità, il responsabile per la prevenzione della corruzione procede alla tempestiva contestazione scritta al titolare dell'incarico. Per il relativo procedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Allo stesso modo si procede anche in caso di incompatibilità sopravvenuta.

6. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il responsabile per la prevenzione della corruzione dichiara la sussistenza della causa di incompatibilità e diffida il titolare dell'incarico a decidere, entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere l'incarico oppure assumere l'incarico, la carica o l'attività incompatibile con lo stesso.

7. Decorso il termine perentorio senza che il titolare dell'incarico abbia comunicato la propria decisione, il responsabile per la prevenzione della corruzione dispone la decadenza dall'incarico e l'eventuale risoluzione del relativo contratto di lavoro.

8. Il provvedimento con cui viene accertata la violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi da parte della Regione è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Articolo 7 (Procedura per il conferimento degli incarichi da parte dell'organo titolare del potere sostitutivo)

1. Durante il periodo di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, la giunta regionale che ha conferito degli incarichi dichiarati nulli è sostituita dal presidente della Regione.

2. Il presidente attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi alla giunta regionale che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione.

3. Gli enti pubblici e privati in controllo regionale che conferiscono gli incarichi individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformità al proprio assetto organizzativo.

Articolo 8 (Norma di chiusura)

1. Per le nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale rimane salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 e successive modificazioni, per la parte compatibile con il d.lgs. n. 39/2013.